

**Assicurazione multirischio per le aziende agricole**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.**

**Prodotto: "Impresa Agricoltura"**

*Data di realizzazione: gennaio 2019*



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, P. Iva Gruppo 02525520223, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.  
Sito internet: [www.valpiave.it](http://www.valpiave.it); e-mail: [valpiave@gruppoitas.it](mailto:valpiave@gruppoitas.it); PEC: [assicuratricevalpiave@pec.it](mailto:assicuratricevalpiave@pec.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.

Il patrimonio netto ammonta a 28 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 21 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.  
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 15 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 38 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 253%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 38 milioni di euro.  
I dati, riferiti al 31/12/2017 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Al contratto si applica la legge italiana.



**Che cosa è assicurato?**

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**SEZIONE A – INCENDIO**

<b>Danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (Acqua condotta)</b>	La Società, a seguito di fuoriuscita di acqua per la rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) pertinenti ai fabbricati assicurati o contenuti gli enti assicurati, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate. La Società indennizza inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente a un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.
<b>Eventi atmosferici</b>	La Società, a seguito di uragano bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate. Sono inoltre indennizzabili, a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, causati dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti, i danni materiali e diretti verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a condizione che vi siano: - concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno verificatosi all'interno del fabbricato; - l'impossibilità temporale dell'Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito dal tetto, dalle pareti o dai serramenti prima che si verificasse il danno all'interno del fabbricato.
<b>Danni elettrici ed elettronici</b>	La Società, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, indennizza i danni materiali e diretti agli elettrodomestici, alle apparecchiature elettroniche per la casa, a macchine ed at-

	trezzi, agli impianti elettrici ed elettronici e relativi componenti, purché assicurate le rispettive partite "Fabbricato", "Contenuto", "Macchine, attrezzi ed impianti".
<b>Allagamenti</b>	La Società, a seguito di qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate.
<b>Merci in refrigerazione</b>	La Società, a seguito di: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: - ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei; - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.
<b>Rischio locativo</b>	L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.
<b>Ricorso terzi o locatari</b>	La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (a titolo di capitale, interessi e spese) per i danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi e/o di locatari. L'assicurazione è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
<b>SEZIONE B – FURTO</b>	
<b>Furto di macchine, attrezzi ed impianti all'aperto (a primo rischio)</b>	La Società, a seguito di furto di macchine ed attrezzi all'aperto indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, e più precisamente: - nell'ambito dell'azienda agricola relativamente alle macchine semoventi ed agli attrezzi; - entro i confini d'Italia e della Repubblica di San Marino per i trattori e accessori, i rimorchi, le trebbiatrici, le mietitrebbiatrici.
<b>SEZIONE C – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>	
<b>Allevamento del bestiame (oltre i 50 capi)</b>	La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'allevamento, di bestiame, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a fronte di danni a terzi conseguenti alla monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda nonché il trasferimento e la permanenza del bestiame stesso ai pascoli e ai mercati. Sono compresi i danni derivanti dall'utilizzo del bestiame per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale per il trasporto di persone e di cose per usi inerenti la conduzione dell'azienda, compresi i danni corporali alle persone trasportate.
<b>Esercizio di attività agrituristica</b>	La Società, a seguito di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio di servizi di ospitalità e ristorazione, svolto in base alle vigenti normative, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi: a) per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamento di cose e di animali; è compresa la partecipazione dei clienti ai lavori agricoli, relativamente alle lesioni personali da questi cagionati a terzi; b) per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose dei clienti consegnate e non consegnate; sono inoltre comprese le cose portate – consegnate o non - nella sala da pranzo o negli altri locali di ristoro ( <u>Danni a cose dei clienti</u> ); c) derivanti dalla proprietà di impianti ed attrezzature sportive, comprese piscine, ad uso dei clienti dell'agriturismo, nonché dall'organizzazione e dalla pratica di attività sportive anche al di fuori dell'azienda, compresi il maneggio e le escursioni; è compresa la responsabilità civile dell'Assicurato o di altra persona alle sue dirette dipendenze nella qualità di accompagnatore guida di gite ed escursioni. ( <u>Organizzazione e pratica di attività sportive</u> ).
<b>Responsabilità civile prodotti</b>	La Società, a seguito di difetti dei prodotti dell'Azienda, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte, lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso; - danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del pre-

	sente punto.
<b>Spese per ritiro prodotti</b>	<p>La Società, a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia Responsabilità civile prodotti, rimborsa all'Assicurato le spese necessarie per il ritiro dei prodotti, che siano già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro sia effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per evitare un danno a persone o cose indennizzabile ai sensi della garanzia Responsabilità civile prodotti;</li> <li>- su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.</li> </ul>



**Che cosa NON è assicurato?**

<b>SEZIONE A – INCENDIO</b>	
<b>Danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (Acqua condotta)</b>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;</li> <li>- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.</li> </ul>
<b>Eventi atmosferici</b>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- causati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;</li> <li>- mareggiata e penetrazione di acqua marina;</li> <li>- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;</li> <li>- gelo, neve;</li> <li>- cedimento, franamento o smottamento del terreno;</li> </ul> </li> </ul> <p>ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra descritti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subiti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;</li> <li>- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;</li> <li>- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;</li> <li>- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), assicurabili con garanzia Eventi Atmosferici per enti all'aperto (nella forma a primo rischio);</li> <li>- capannoni pressostatici, tunnel agricoli, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;</li> <li>- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;</li> <li>- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, tendoni ad uso ricovero attrezzi-foraggi, impianti solari termici e fotovoltaici, il tutto per effetto di grandine.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Danni elettrici ed elettronici</b>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai tubi catodici, alle fonti di luce;</li> <li>- ai veicoli iscritti al PRA e/o all'UMA e comunque azionati con motore a scoppio;</li> <li>- agli impianti fotovoltaici oltre i 5kwp;</li> <li>- causati da usura o carenza di manutenzione;</li> <li>- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché durante le operazioni di collaudo e prova;</li> <li>- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.</li> </ul>
<b>Allagamenti</b>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;</li> <li>- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;</li> <li>- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine;</li> <li>- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;</li> <li>- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;</li> <li>- di franamento, cedimento o smottamento del terreno.</li> </ul>
<b>Ricorso terzi o locatari</b>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;</li> <li>- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.</li> </ul> <p>Non sono comunque considerati terzi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;</li> <li>- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;</li> <li>- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.</li> </ul>
<b>SEZIONE B – FURTO</b>	
<b>Furto di macchine, attrezzi ed impianti all'aperto (a primo rischio)</b>	Sono esclusi gli impianti solari.
<b>SEZIONE C – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>	
<b>Esercizio di attività agrituristica</b>	<p>b) Danni a cose dei clienti Sono esclusi i veicoli a motore e i natanti in genere, comprese le cose in essi contenute.</p> <p>c) Organizzazione e pratica di attività sportive Sono escluse le scalate di roccia e ghiacciai, l'attraversamento di ghiacciai e nevai, l'accesso ed il percorso di vie ferrate. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali e che partecipano all'attività subacquea.</p>
<b>Responsabilità civile prodotti</b>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;</li> <li>- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;</li> <li>- i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;</li> <li>- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivategli direttamente dalla legge, dovuti a colpa grave o dolo dell'Assicurato.</li> </ul> <p>La garanzia non è valida per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.</p>
<b>Spese per ritiro prodotti</b>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro;</li> <li>- le azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge, dovuta a colpa grave o dolo dell'Assicurato.</li> </ul> <p>La garanzia non è valida per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.</p>



### Ci sono limiti di copertura?

<b>SEZIONE A – INCENDIO</b>	
<b>Danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (Acqua condotta)</b>	La garanzia è prestata con una franchigia di € 250 e il limite massimo di indennizzo è di € 200.000 per sinistro e periodo di assicurazione.
<b>Eventi atmosferici</b>	La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000, con il limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo dell'80% della somma assicurata.
<b>Danni elettrici ed elettronici</b>	<p>I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, sono risarciti solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate) e l'indennizzo sarà pari al valore dell'apparecchio al momento del sinistro.</p> <p>La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 200.</p>
<b>Allagamenti</b>	La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 500. Il limite massimo di indennizzo è di € 50.000.
<b>Merci in refrigerazione</b>	<p>La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 20% e il limite massimo di indennizzo è di € 2.000 per ciascun banco/ armadio frigo.</p> <p>Nel caso di danno riconducibile ad "Eventi Sociopolitici" o "Terrorismo" l'indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta estensione di garanzia ed applicando uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000; il limite massimo di indennizzo è pari all'80% della somma assicurata per la garanzia "Eventi Sociopolitici, al 50% della somma assicurata per quella "Terrorismo".</p>

<b>Ricorso terzi o locatari</b>	In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
<b>SEZIONE B – FURTO</b>	
<b>Furto di macchine, attrezzi ed impianti all'aperto (a primo rischio)</b>	La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 20%.
<b>SEZIONE C – RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	
<b>Allevamento di bestiame (oltre i 50 capi)</b>	La garanzia è prestata con una franchigia di € 250.
<b>Esercizio di attività agrituristica</b>	b) Danni a cose dei clienti La somma massima di garanzia per ogni stanza è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. In relazione alle cose portate – consegnate o non - nella sala da pranzo o negli altri locali di ristoro, è previsto un risarcimento massimo di € 3.000 per ogni cliente. La garanzia relativamente ai valori, gioielli ed oggetti preziosi, è limitata al 50% del limite previsto per stanza.
<b>Responsabilità civile prodotti</b>	L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purché non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione. La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 500. Il limite massimo di indennizzo è di € 250.000. In relazione ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi è previsto uno scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 250. Il limite massimo di indennizzo è di € 30.000
<b>Spese ritiro prodotti</b>	La garanzia non opera per danni provocati da prodotti distribuiti prima dell'entrata in vigore della presente copertura. La presente garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 10% con un importo minimo pari a € 500. Il limite massimo di indennizzo è di € 10.000.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SEZIONE A - INCENDIO e SEZIONE B – FURTO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di furto o dolo presunto, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è avvenuto il sinistro, nei 5 giorni successivi e inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti (qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro) insieme alla copia della denuncia all'Autorità;</li> <li>- in caso di danno alle merci mettere a disposizione della Società, la documentazione contabile di magazzino;</li> <li>- in caso di furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate e denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.</li> </ul> </li> <li>- <b>Garanzia "Merci in refrigerazione":</b> Relativamente alle celle frigorifere, il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile, non appena ne viene a conoscenza.</li> <li>- <b>Garanzia Ricorso terzi e/o locatari:</b> L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.</li> <li>- <b>SEZIONE F – TUTELA LEGALE:</b> L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve</li> </ul>
---------------------------------------	--

	<p>fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un Legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	La Società, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



#### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p><u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.</p>
<b>Rimborso</b>	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



#### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto multirischio a garanzie nominate, per la copertura dei bisogni assicurativi delle aziende agricole.



#### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 29,92% (al 31.12.2017).

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nomi-</p>
----------------------------------	---

	nativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al contratto sono applicate le seguenti imposte sulle assicurazioni ed il contributo antirackett su premi imponibili è pari all'1%: - SEZIONE A – INCENDIO, SEZIONE C – RCT, SEZIONE D – TUTELA LEGALE: 12,50 %; - SEZIONE B – FURTO, SEZIONE C – RCT, RC Vita privata: 21,25 %.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE, PER LA QUALE POTRAI COMUNQUE RICHIEDERE LE CREDENZIALI D'ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE), E PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**